



ORDINANZA N.8 del 02/04/2024

OGGETTO: Operazioni di manutenzione taglio piante, rami sporgenti, siepi e dei fondi limitrofi alle strade comunali.

Constatato lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con le strade comunali di cui all'allegata planimetria, con particolare riguardo alle strade sulle quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali comunali, invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica;

Accertato lo stato di criticità, ove i boschi latitanti le strade, a causa del loro stato di totale abbandono, hanno ormai raggiunto uno stato di maturazione molto avanzata, le essenze raggiungono altezze elevate, protese verso il sedime stradale, soprattutto nel periodo invernale, molte piante sono morte o sradicate;

Rilevato che la possibile caduta di piante, rami o di ogni altro materiale proveniente dalle ripe latitanti le strade possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

Considerato che un adeguato stato manutentivo delle proprietà latitanti le strade favorisce, sia per l'utente della strada che per la fauna selvatica, una maggiore visibilità e, di conseguenza, rende possibile scongiurare sinistri spesso inevitabili;

Atteso che lungo le suddette infrastrutture è pertanto necessario procedere al taglio della vegetazione sopraindicata e/o alla potatura delle piante che generano i pericoli;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali di cui all'allegata planimetria della necessità di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata presente lungo le infrastrutture in oggetto;

Richiamati pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti al confine stradale ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedono rispettivamente:

- *Art. 29, comma 1: I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanzae dalla angolazione necessarie;*
- *Art. 29, comma 2: Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul pianostradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

Richiamati altresì gli artt. 16, 17, 30 e 32 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono ulteriori norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Dato atto che per il combinato disposto degli artt. del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) soprarichiamati, si rende necessario che i proprietari dei fondi laterali alle strade suindicate provvedano alla loro manutenzione affinché siano impedito e/o prevenute situazioni di pericolo che possono essere determinate dalla caduta di piante, dalla manutenzione delle ripe nonché dalla caduta di massi o altro materiale sulla strada;

Richiamato l'art. 14 punto 8) Parte II del Regolamento di Polizia Rurale secondo cui *"I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra."*

Dato atto che per evitare problemi di caduta di alberi soprattutto durante il periodo invernale e a seguito di eventi temporaleschi si ritiene opportuno procedere ad una pulizia dei terreni e delle scarpate per 6 metri al di sopra e al di sotto del ciglio della strada, nel tratto di strada indicato in planimetria, provvedendo ad un intervento di taglio delle piante ivi presente;

Dato atto che l'intervento di taglio selvicolturale in caso di inottemperanza avverrà mediante l'impiego di operatori forestali regionali per conto del Comune e che gli stessi intervengono, per motivazioni di dotazione tecnica, a tagli su fusti di diametro massimo di 30 cm;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito,

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali di cui all'allegata planimetria, di provvedere direttamente ENTRO 20 GIORNI DA OGGI:

1. al taglio e allo sgombero delle piante arbustive ed arboree di diametro inferiore a 30 cm, anche solo parzialmente ricomprese in una fascia di 6 m (misurata orizzontalmente) a partire dal confine stradale e che pertanto possano determinare un rischio per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi;
2. al taglio di quelle piante, pericolanti o in cattivo stato vegetativo, anche nelle fascia esterna ai 6 m, che con la loro caduta potrebbero interessare anche sono parzialmente il sedime stradale;
3. alla regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creino ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
4. alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza non ottemperino agli ordini impartiti, il Comune potrà provvedere d'ufficio senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p.. In tal caso il Comune eseguirà direttamente i lavori o assegnandoli ad un soggetto terzo. Il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso nel minor tempo possibile.

Le operazioni dovranno essere eseguite secondo le seguenti regole:

1. il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
2. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi **NON E' NECESSARIO** ottenere autorizzazione di concessione o di occupazione di suolo pubblico, da parte dell'Amministrazione Comunale;
3. sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) per l'ottenimento di ordinanza di regolamentazione della circolazione, qualora necessari;
4. fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

RICORDA E COMUNICA CHE

- gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento, nonché dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada e per l'inadempienza alla presente ordinanza;

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line sul sito www.comune.gravere.to.it;
- l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza all'Ufficio Tecnico del Comune di Gravere;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo comunale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Piero Franco Nurisso

(firmato digitalmente)

